**Cass. Pen., Sez. III, n. 27562 del 01/07/2015 – Pres. Mannino – Est. Moresano – Ric. D.M.**

**ARIA –** A quali condizioni si configura il reato di getto pericoloso di cose, ex art. 674 c.p.?

*Per la configurazione del reato di cui all’art. 674 c.p. (“Getto pericoloso di cose”), l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e l’accertamento rigoroso del limite in questione.*

**Ritenuto in fatto**

1. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 21/10/2014, rigettava l’appello proposto da M.D. attraverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, resa il 24/09/2012, con la quale il predetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di giorni 10 di arresto per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 674 c.p., nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Nel disattendere i motivi di appello, rilevava la Corte territoriale che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, fosse configurabile il reato contestato.

Dalle risultanze processuali era emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, aveva provocato l’emissione nell’atmosfera di fumi e vapori nauseabondi, al punto da determinare disagio in tutti i condomini dello stabile che erano costretti a tenere le finestre chiuse. L’intollerabilità dei fumi e degli odori era stata constatata anche dagli agenti di polizia municipale, B. e S.

In ordine alla insussistenza del dedotto bis in idem ex art. 649 c.p.p. con riferimento alla sentenza n. 131/2012, la Corte si limitava a richiamare le condivisibili argomentazioni del primo giudice.

La pena, infine, era congrua e adeguata.

2. Ricorre per Cassazione M.D., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, la violazione dell’art. 649 c.p.

Il ricorrente era stato tratto a giudizio per aver provocato, nell’esercizio di un’attività di ristorazione (bar-pizzeria), emissioni di vapore e fumo, come accertato il 30 giugno ed il 3 novembre 2009.

Trattandosi di una pizzeria funzionante ininterrottamente, il reato ipotizzato era di natura permanente. Peraltro le date indicate nel capo di imputazione non corrispondevano all’effettivo tempus commissi delicti, riferendosi esse al controllo operato dagli agenti di polizia.

Tali fatti erano stati già giudicati con la sentenza della Corte di Appello del 8/3/2012, irrevocabile il 24/4/2012, per cui ci si trovava in presenza della violazione del principio ne bis in idem.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’illegittima emissione di gas, vapori, fumi connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo si configura come reato permanente, non potendosi ravvisare la commissione di distinti reati per ogni singola emissione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 81 e 674 c.p.

Da tutti gli accertamenti disposti dall’ARPA era emerso il buon funzionamento delle attrezzature poste in essere per la riduzione e prevenzione degli odori e dei fumi (impianto di areazione e deodorizzazione dei fumi prodotti).

L’attività di ristorazione ricade, ai sensi dell’art. 272 D.L.vo 152/06, nell’elenco delle attività in deroga che non necessitano di autorizzazione.

Peraltro il D., uniformandosi all’attestato protocollo n. 7790 del 13/11/2006 rilasciato dalla Regione Molise, era disponibile all’installazione di una canna fumaria, con superamento di almeno un metro il colmo dei tetti, ma dai condomini dello stabile era stato impedito di realizzare detto accorgimento.

Non poteva, pertanto, attribuirsi al ricorrente alcuna responsabilità in ordine al reato ascritto.

Con il terzo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato alla data del 3 novembre 2014.

**Considerato in diritto**

[omissis]

3. In ordine al secondo motivo, va ricordato che per il reato di cui all’art. 674 c.p., l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (Cass. Sez. 3 n. 34896 del 14.07.2011 e più di recente Cass. Sez. 3 n. 37037 in tema di “immissioni olfattive”). E’ comunque necessario che venga accertato, in modo rigoroso, il limite in questione.

I Giudici di merito hanno ampiamente argomentato in ordine al superamento di siffatta normale tollerabilità.

Già il Tribunale aveva accertato che l’imputato, nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, avesse provocato l’emissione di fumi e vapori nauseabondi.

Che l’emissione fosse nauseabonda ed atta a molestare era stato direttamente constatato anche dagli Agenti di Polizia Municipale, B. e S. (quest’ultimo, nel corso del sopralluogo, veniva addirittura colto da un attacco di nausea).

La Corte territoriale nel confutare i rilievi difensivi, ha ribadito che dalle risultanze processuali emergesse, in modo inequivocabile, l’emissione in atmosfera di fumi e vapori nauseabondi.

[omissis]

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; ed infine alla rifusione delle spese sostenute nel grado della costituita parte civile e che si liquidano come da dispositivo.

Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare ex art. 129 comma 1 c.p. cause di non punibilità.

Peraltro la eccepita prescrizione non era ancora maturata, non tenendo conto il ricorrente dei periodo di sospensione della stessa, intervenuti nel corso del giudizio.

[omissis]